

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i><br/><i>Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia</i><br/><b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS</b></p> <hr/> <p>Codice fiscale 81002680304 - Via Venezia, 2<br/>Tel. 0432.993036 - fax 0432.992984 33050 GONARS<br/>pec: udic83200g@pec.istruzione.it</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Gonars, 16 settembre 2019

Al personale dell'I.C. Gonars

**Oggetto: Accoglienza, assistenza, vigilanza degli alunni**

In merito ai doveri di accoglienza, assistenza e vigilanza degli alunni, si dispone quanto segue:

- a) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, nonché ad assistere, per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita degli allievi accompagnandoli fino al termine della pertinenza della scuola (*art. 29 c.5 CCNL 2007*). Sottolineo che la presente disposizione non riguarda l'arrivo presso la sede di servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ma l'avvio della vigilanza prima dell'inizio delle lezioni. Tale prescrizione andrà osservata anche in occasione delle attività pomeridiane.
- b) Il docente che passa da una classe all'altra deve programmare l'attività in modo da poter abbandonare la classe immediatamente dopo il suono della campanella. Nei cambi di ora il personale non docente in servizio dovrà garantire una generica sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza dell'insegnante. Il personale "entrante", non impegnato in un'altra classe, dovrà entrare in aula immediatamente dopo il suono della campanella.
- c) Gli studenti ritardatari potranno entrare a scuola solo se giustificati dai genitori per iscritto. Gli stessi dovranno comunque essere ammessi in classe, indipendentemente dalla presentazione della giustificazione. La stessa verrà in questo caso acquisita a posteriori.
- d) **I docenti sono autorizzati a cessare la sorveglianza dal momento in cui il minore venga affidato ad altro adulto** (genitore, persona esercente la potestà genitoriale, persona formalmente autorizzata a ritirare l'allievo). Tale disposizione non si applica per gli studenti della scuola secondaria di primo grado per i quali i genitori abbiano fatto richiesta di rientro autonomo presso la propria abitazione; in questo caso il dovere di sorveglianza permane fintantoché il minore rimane all'interno della pertinenza scolastica.
- e) Qualora gli allievi debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori faranno domanda scritta, **motivando la richiesta e l'alunno dovrà essere** accompagnato/prelevato dai genitori o da loro delegato. Il docente della classe valuterà in merito all'assenso a tale richiesta o deciderà se farla valutare dal dirigente scolastico o dal referente di sede. L'alunno privo di giustificazione per l'uscita fuori orario non potrà lasciare la scuola. L'autorizzazione telefonica non potrà sostituire quella cartacea. **L'ingresso in ritardo e l'uscita anticipata dovranno essere giustificati e registrati dal docente di classe sul registro di classe cartaceo (infanzia) o elettronico nel momento in cui avverranno.**
- f) Non è ammesso per nessun motivo prendere le seguenti decisioni che, in quanto tali, comporterebbero una soluzione di continuità nel bene indisponibile della sicurezza dei minori:

**Firmato digitalmente da ALESSANDRA VIDAL**

- non ammettere gli alunni ritardatari in classe;
- mandare gli alunni “fuori dalla porta” per motivi disciplinari.

Mentre la concessione del permesso per andare ai servizi o la richiesta o concessione agli alunni di spostarsi autonomamente per comprovati motivi (chiedere fotocopie, contattare un altro insegnante, aiutare a portare del materiale, ecc.) rientra nella naturale azione formativa della scuola, le azioni **sopraindicate introdurrebbero elementi di non sorveglianza nell’ambito dell’azione didattica ordinaria e prefigurerebbero una sicura violazione del D.lgs 81/2008.**

- g) Durante la ricreazione il personale docente dovrà vigilare sul comportamento e l’incolumità degli alunni della classe assegnata o secondo le disposizioni definite all’inizio dell’anno all’interno della singola sede scolastica e verbalizzate in apposita riunione del relativo organo collegiale. La vigilanza sarà garantita dagli insegnanti di classe, salvo diversi accordi fra i docenti, comunicati in forma ufficiale ed approvati dalla scrivente (art. 25 comma 4 del D.lgs 165/2001). Qualora esista l’accordo tra tutti i docenti la sorveglianza potrà essere svolta a turni: la proposta dei turni dovrà essere trasmessa alla scrivente, firmata da tutti i docenti operanti presso la sede di interesse e dovrà contenere anche l’indicazione dei settori controllati. In caso di assenza di un insegnante la sorveglianza sarà svolta dal supplente.
- h) Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori. Ciò non significa – per quanto attiene in particolare gli allievi della scuola secondaria – che essi debbano sempre essere “osservati” da qualcuno. Lo sviluppo della maturità è un dato di fatto di cui è necessario tenere conto. Rimane quindi una zona discrezionale di totale pertinenza del docente che non può trovare alcuna sistemazione tassativa da parte della giurisprudenza.

Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno distinto tra il danno provocato a se stessi e il danno provocato ad altri. Fatte salve tutte le procedure atte ad evitare qualsiasi possibile danno, che sono riconducibili all’art. 2048, comma 2 del Codice Civile e che, dunque, presuppongono una vigilanza costante e puntuale dei minori, le sentenze prefigurano le seguenti distinzioni:

- il danno provocato dallo studente a se stesso non prevede una possibile rivalsa dell’Amministrazione nei confronti del sorvegliante (sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002 della corte di cassazione);
- il danno provocato dallo studente ad un altro prevede la preliminare dimostrazione da parte del sorvegliante di non aver potuto impedire il fatto; la carenza della dimostrazione espone il sorvegliante ad una possibile rivalsa dell’Amministrazione nei suoi confronti (sentenza n. 2839 dell’11 febbraio 2005 della corte di cassazione).

La vigilanza dei minori è sempre diretta responsabilità del docente, che è responsabile anche di quanto compiuto dall’alunno in assenza di sorveglianza. I collaboratori scolastici possono avere solo compiti sostitutivi per brevi periodi o compiti collaborativi. La collaborazione in ogni caso va concordata tra docenti e ATA e non può venire data per scontata o pretesa. Il danno provocato a se stesso, ad altri o a cose in assenza di vigilanza produce l’avvio del procedimento disciplinare a carico del dipendente.

- i) Obbligo di salvataggio. L’art. 1914 del codice civile prevede il cosiddetto obbligo di salvataggio: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. Poiché tutti gli alunni dell’istituto sono assicurati e poiché in caso di minori non è possibile rimandare alla loro responsabilità di “salvataggio”, diventa tassativo il seguente comportamento:

- in caso di incidente di qualsiasi entità osservato direttamente dal sorvegliante, l'alunno viene immediatamente interrotto nell'attività che ha portato all'incidente o in altre attività che insistono direttamente sulla parte interessata all'incidente;
  - in caso di incidente o malore dichiarato dall'alunno, il sorvegliante interrompe immediatamente per l'alunno l'attività che ha portato all'incidente o che incide sul malore e lo pone in situazione di non potersi porre al di fuori della salvaguardia.
- j) Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell'istituto, del comune o di privati (alunni, docenti, ATA, esterni) dovranno essere tempestivamente segnalati allo scrivente. Non esiste alcun automatismo tra l'individuazione del danneggiatore e l'eventuale pagamento del danno arrecato. Il regolamento di disciplina e il "patto di corresponsabilità educativa", disciplinano le procedure a riguardo.
- k) L'assegnazione delle ore di supplenza a pagamento oltre il proprio orario di servizio va a comprendersi nelle azioni di tutela della sicurezza e incolumità degli studenti e pertanto assume carattere prioritario. Le nomine verranno effettuate attraverso il "registro delle sostituzioni" che sarà adottato alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Le ore aggiuntive saranno assegnate direttamente dal dirigente scolastico per tramite delle referenti di sede; il registro non potrà essere modificato configurandosi come ordine di servizio. Eventuali contestazioni o osservazioni andranno rivolte sempre e solo direttamente alla scrivente, estensore del provvedimento.
- l) In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, il referente di sede (o, in sua assenza il/la collega più anziano/a in servizio) dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente. In caso di breve ritardo la vigilanza degli alunni è demandata ad un docente delle classi o sezioni viciniori, ad un docente presente nel plesso anche se non in servizio oppure ai collaboratori scolastici. Qualora un docente debba allontanarsi dalla classe deve chiedere ai colleghi o al personale ausiliario di sostituirlo durante la momentanea assenza. **Il dirigente scolastico dispone, comunque, di affidare ai docenti e al personale ausiliario presenti la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o nei momenti di precaria e temporanea assenza del titolare della classe medesima, anche tramite la divisione degli alunni nelle altre classi preventivamente organizzata.**

Il Dirigente Scolastico

**Alessandra Vidal**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)